



LEGA PRO

## COMUNICATO N. 27/DIV – 20 OTTOBRE 2025

27/124

### CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026

#### GARE DEL 17, 18 E 19 OTTOBRE 2025

Si riportano i risultati delle gare disputate il 17 e 19 Ottobre per le società che disputeranno le gare di recupero in programma il 21 e 22 Ottobre 2025

#### 10^ GIORNATA ANDATA

##### GIRONE A

ALCIONE MILANO	INTER U23	1-2
RENATE	DOLOMITI BELLUNESI	2-0

##### GIRONE B

CAMPOBASSO	TERNANA	0-1
RIMINI	JUVENTUS NEXT GEN	0-2

#### DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 20 Ottobre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

#### GARE DEL 17, 18, 19 OTTOBRE 2025

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:  
Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata di andata del Campionato i sostenitori della Società RIMINI hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO  
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477  
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



## DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori

### SOCIETA'

#### **AMMENDA € 1.000,00**

**RIMINI** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, durante la gara, undici petardi e quindici fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

#### **AMMENDA € 100,00**

**TERNANA** per avere, i suoi sostenitori (30%) posizionati nel Settore Curva Sud Ospiti, intonato, al 50° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

### DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **28 OTTOBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA**

GIUGLIARELLI JACOPO (DOLOMITI BELLUNESI)

per avere, al 43° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava platealmente nei loro confronti, sbracciando e proferendo nei loro confronti frasi irrispettose per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

### ALLENATORI NON ESPULSI

#### **AMMONIZIONE (I INFR)**

BONATTI ANDREA (DOLOMITI BELLUNESI)

### CALCIATORI ESPULSI

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

BURRAI SALVATORE (DOLOMITI BELLUNESI)

per avere, al 36° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

## **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

ANGHELE LORENZO (JUVENTUS NEXT GEN)

### **AMMONIZIONE (III INFR)**

LEPRI TOMAS (RIMINI)

### **AMMONIZIONE (II INFR)**

INVERNIZZI ANDREA (ALCIONE MILANO)  
VACCA ALESSIO (JUVENTUS NEXT GEN)  
VASSALLO FRANCESCO (RENATE)  
GARETTO MARCO (TERNANA)

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

BRUNET BORDIN JUAN IGNACIO (CAMPOBASSO)  
LANCINI EDOARDO (CAMPOBASSO)  
CALLIGARIS ALESSANDRO (INTER U23)  
KACZMARSKI IWO KRZYSZTOF (INTER U23)  
NGANA VALDES (JUVENTUS NEXT GEN)  
SAVIO FEDERICO (JUVENTUS NEXT GEN)  
ANELLI NICOLA (RENATE)  
BASSOLI ALESSANDRO (RIMINI)  
DONATI FRANCESCO (TERNANA)  
DUBICKAS EDGARAS (TERNANA)  
PETTINARI STEFANO (TERNANA)  
VALLOCCHIA ANDREA (TERNANA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R010050330900000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Firenze il 20 Ottobre 2025

IL PRESIDENTE  
Matteo Marani